

www.expartecreditoris.it

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -
Dott. ENRICO SCODITTI - Rel. Consigliere -
Dott. LINA RUBINO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24250-2016 proposto da:

CREDITORE

- RICORRENTE -

Contro

BANCA

- CONTRORICORRENTE -

avverso la sentenza n. 8492/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

Rilevato che:

Il **CREDITORE RICORRENTE** notificò alla **BANCA** unitamente all'atto di precetto relativo alle spese successivamente maturate, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che assegnava al Longo il credito del Comune di Roma nei confronti della **BANCA**. Quest'ultima corrispose soltanto le somme indicate nell'ordinanza e, a fronte dell'esecuzione promossa dal Longo, propose opposizione all'esecuzione.

Il Giudice di Pace di Roma accolse l'opposizione, condannando l'esecutante al rimborso delle spese processuali.

Avverso detta sentenza propose appello il **CREDITORE**.

Con sentenza di data 28 aprile 2016 la Corte d'appello di Roma rigettò l'appello, condannando l'appellante al rimborso delle spese processuali. Osservò la corte territoriale che il creditore avrebbe dovuto dapprima procedere alla notificazione dell'ordinanza ed in caso di inadempimento del terzo avrebbe potuto provvedere alla notifica dell'atto di precetto, con l'aggravio di spese a carico del terzo pignorato.

Ha proposto ricorso per cassazione il **CREDITORE** sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata.

Il relatore ha ravvisato un'ipotesi di manifesta infondatezza del primo motivo e di inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

Ordinanza, Corte di Cassazione, sez. sesta, Pres. Adelaide, Rel. Cons. Enrico, n. 29605 dell'11 dicembre 2017

Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

E' stata presentata memoria.

Considerato che:

con il **PRIMO MOTIVO** si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 474 e 553 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva il ricorrente, richiamando Cass. n. 9390 del 2016, in base alla quale l'ordinanza ai sensi dell'art. 553 costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo, che il terzo pignorato, dopo il deposito dell'ordinanza di assegnazione, diventa debitore in proprio nei confronti del creditore procedente, il quale ha così pieno diritto di notificargli l'atto di precetto e che, seguendo la sentenza impugnata, si dovrebbe presupporre l'esistenza di una particolare tipologia di titoli esecutivi, la cui efficacia insorgerebbe solo dopo l'attivazione di una richiesta in via stragiudiziale.

Il motivo è manifestamente infondato.

Vanno richiamati i principi di diritto affermati da Cass. 10 maggio 2016, n. 9390. 1) L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione. Corollari di tale principio sono i seguenti principi. 2) Il creditore procedente potrà comunicare l'ordinanza di assegnazione al terzo ovvero potrà notificargli lo stesso provvedimento in forma esecutiva; ma, in tale seconda eventualità, non potrà essere contestualmente intimato il precetto, risultando inapplicabile il disposto dell'art. 479, comma 3, c.p.c.. 3) Se l'ordinanza di assegnazione viene notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all'atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata né altrimenti resa nota, è inapplicabile l'art. 95 c.p.c. e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente.

Il corrispondente vizio del precetto, per la parte in cui sono pretese tali spese, può essere fatto valere mediante opposizione all'esecuzione, in quanto si contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente per il rimborso delle somme auto-liquidate nel precetto.

Più di recente Cass. 24 maggio 2017, n. 13112 ha affermato che l'ordinanza di assegnazione, costituendo titolo esecutivo nei confronti del terzo, può essere notificata unitamente al precetto, ma se nella stessa viene fissato un termine, decorrente dalla notifica, per effettuare il pagamento, il terzo che adempia entro la scadenza non può essere tenuto a sopportare le spese del precetto, ove intimate, perché superflue ed in quanto il credito, se ancora sussistente, non era eseguibile al momento del precetto.

Con il **SECONDO MOTIVO** si denuncia violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva il ricorrente che ricorrevano ampie ragioni, ed in particolare un mutamento di giurisprudenza stabilizzato da decenni, per disporre la compensazione delle spese processuali.

Ordinanza, Corte di Cassazione, sez. sesta, Pres. Adelaide, Rel. Cons. Enrico, n. 29605 dell'11 dicembre 2017

Il motivo è inammissibile.

In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (fra le tante da ultimo Cass. 31 marzo 2017, n. 8421).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2017

Il Presidente
Dott.ssa Adelaide Amendola

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*